



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>CAPPABIANCA</b>	<b>AURELIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>GARGHENTINO</b>	<b>GIAN CARLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>IANNIELLO</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2657/11  
spedito il 09/02/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D030902945/2010 IVA + IRAP 2005  
IRES  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**  
SPHINX EUROPE SRL  
PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 7 20124 MILANO MI

**difeso da:**  
DR. ZICCARDI MARCO AVV. CRAMAROSSA FABIO  
C/O DR. ZICCARDI  
C.SO SVIZZERA 20 10100 TORINO TO

- sul ricorso n. 6856/12  
depositato il 14/06/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032G07234 IRES-NON REDIS. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D032G07234 IRAP 2006  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**  
SPHINX EUROPE SRL  
PIAZZA IV NOVEMBRE 7 20124 MILANO MI

**difeso da:**  
BOGETTI DOTT. MAURIZIO

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 2657/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

03/02/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

2812/14

PRONUNCIATA IL:

3/2/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18/03/2014

Il Segretario



(segue)

C/O STUDIO LEGALE TRIBUTARIO INTERNAZIONALE  
VIA PRAROSTINO 4 10143 TORINO TO

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 2657/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

03/02/2014

ore 09:00

Con un primo ricorso ( R.G. 2657/11), la società SPHINX EUROPE SRL, con sede in Milano, Piazza IV Novembre n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Barra Fabrizio, rappresentata e difesa dal dott. Ziccardi Marco e dall'Avv. Cramarossa Fabio, e con domicilio eletto presso lo studio del dott. Cramarossa, in Torino, Corso Svizzera n. 20, esercente la attività di distribuzione di articoli sportivi, in particolare di sport di combattimento, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9D030902945/2010 riferito all'anno di imposta 2005, con il quale veniva accertato un maggior reddito imponibile di impresa per €.78.388,40=, con riflessi anche ai fini Irap, ed un maggior volume d'affari ai fini IVA per €. 48.758,00=.

Con altro ricorso ( R.G.R. 6856/12 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Fabrizio Maria Perino, e con l'assistenza del dott. Maurizio Bogetti, e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Prarostino n. 4, ha altresì impugnato l'avviso di accertamento n. T9D032G07234/2011 con il quale veniva accertato per l'esercizio chiuso al 31/12/2006 un maggior reddito di impresa ed un maggior valore della produzione ai fini Irap, pari ad €. 275.771,00=, che ha dato luogo ad una maggiore imposta Ires pari ad €. 62.896,00= ed Irap pari ad €.9.357,00=, con sanzioni per €. 72.253,00=.

**Per l'avviso di accertamento n. T9D030902945/2010 riferito all'anno di Imposta 2005:** Parte ricorrente contesta integralmente la legittimità dell'accertamento, non correttamente motivato, sostenendo che le fatture che l'Ufficio sostiene mancanti, e rilevate presso la cliente GITEX POINT Srl, sono state iscritte in contabilità e regolarmente dichiarate, emesse ex art. 17 co. 3 DPR 633/72 e regolarmente registrate sul libro Iva vendite; l'importo imponibile ai fini Iva è stato regolarmente dichiarato nel quadro VJ2. Contesta altresì il metodo con cui l'Ufficio ha determinato in via induttiva il volume d'affari, sulla base di un dato medio del tutto infondato. Infatti ha calcolato il valore medio delle due fatture riguardanti la GITEX POINT SRL( somma due fatture, diviso due ) e poi ha moltiplicato detto ricavo medio per le fatture emesse in quell'anno dalla contribuente, determinando in tal modo il maggior reddito di €. 81.264,20= a fronte di €. 32.506,00= dichiarati.

Specifica inoltre che la fattura n. 4, emessa nei confronti della GITEX POINT SRL, non fu dichiarata nella dichiarazione UNICO 2006 ai fini delle imposte dirette, in quanto costituiva un acconto su fornitura e quindi sarebbe non corretto tassarlo nell'esercizio anno 2005, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 109 co. 2 DPR 917/86, che stabilisce che..."Al fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti...alla data di consegna o spedizione per i beni mobili...".

Chiede pertanto annullarsi l'avviso di accertamento, con la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio, ed ordinando la restituzione delle somme eventualmente riscosse.

Con note depositate in data 19/12/2011 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, rivendicando la legittimità del proprio operato alla luce di quanto disposto dall'art. 39, co. 2, lett. d) del DPR 600/73, ed in presenza di false o inesatte indicazioni accertate, ovvero di irregolarità formali delle scritture contabili, tali da rendere del tutto inattendibili nel loro complesso le stesse scritture contabili. Chiede pertanto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

**Per l'avviso di accertamento n. T9D032G07234/2011 riferito all'anno di Imposta 2006:** Parte ricorrente contesta in particolare la illegittimità delle riprese dell'Ufficio, con riferimento ai seguenti costi:

- 1 - €. 250.000,000 per ROYALTIES, importo corrisposto quale cifra minima prevista alla società olandese proprietaria del marchio SPHINX nell'Unione Europea, la PATENTS EXPLOITATION COMPANY B.V., in forza di contratto per l'utilizzo di detto marchio, datato 2 gennaio 2006 e registrato al n. 2327351, contratto da ritenersi equo, ed i cui rapporti finanziari sono stati gestiti con trasparenza e correttezza fiscale. Pertanto

- insussistente e pretestuosa deve ritenersi la contestazione dell'Ufficio, risultando dimostrati i presupposti giuridici ed economici della correttezza dei costi in questione.
- 2 - €. 8.290,28 per costi ristoranti ed alberghi. dall'Ufficio ritenuti non documentati o non inerenti, mentre sono stati documentati al centesimo con la relativa scheda contabile e tutte le copie di note spese quadrate al centesimo, e certo inerenti trattandosi di spese riguardanti quasi esclusivamente l'amministratore unico, percentualmente ridotte rispetto al fatturato ( 1,78% ) di società commerciale, non di produzione, il cui sviluppo è basato sulla attività di ricerca commerciale, visita di clienti e fornitori potenziali o già acquisiti.
  - 3 - €. 16.228,91= per Mostre e Fiere. Si tratta di spese per la partecipazione alla fiera dell'articolo sportivo denominata ISPO a Monaco in Germania, tutte documentate da fatture emesse da da enti fieristici statali, e pertanto non si comprende come possano essere qualificate come non inerenti.
  - 4 - €. 1252,00= per maggiori ricavi accertati con riferimento al documento di trasporto n. 3 del 7 marzo 2006, e nel medesimo indicati appunto nella causale quali campioni in c/ visione, peraltro con comportamento contrario alle stesse indicazioni della circolare ministeriale n. 83 del 3 aprile 2003 sulla complessa normativa dell'IVA intracomunitaria.
  - 5- Inoltre l'Ufficio , per effetto delle rettifiche operate con il presente avviso e con l'avviso relativo all'anno di imposta 2005, ha disconosciute le perdite dichiarate anche per l'anno 2005, impedendo in tal modo di utilizzare la perdita per il 2005 in compensazione con l'eventuale maggior reddito accertato, e in contestazione per l'anno 2005 appunto, e/o per l'anno 2006, sicchè si avrebbe l'effetto abnorme di una duplicazione per effetto di tale rettifica, della base imponibile, in violazione altresì dell'art. 75 del DPR n. 917/86.
  - Chiede pertanto annullarsi totalmente l'avviso di accertamento impugnato, ed in via subordinata, in caso di annullamento parziale, dichiarare legittimo il riporto della perdita fiscale dell'esercizio 2005 di €. 43.432,00= in compensazione sino ad azzeramento di eventuali recuperi fiscali residui, e con il rimborso delle somme eventualmente versate, e rifusione delle spese di lite.

Con note scritte depositate in data 14 agosto 2012 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, contestando le argomentazione di parte ricorrente, con particolare riferimento:

- 1 ) - Alla legittimità dell'avviso di accertamento in quanto correttamente motivato, anche perchè la conoscenza dei motivi e dei rilievi effettuati è dimostrata dallo stessa ricorrente che prende dettagliate posizioni difensive su ogni circostanza presa in considerazione dall'Ufficio per sostenere le proprie determinazioni.
- 2 ) - Alla mancanza del requisito dell'inerenza all'attività di impresa per costi sostenuti per royalties, per ristoranti ed alberghi e per mostre e fiere, deducendo al riguardo che la società non ha fornito elementi idonei a giustificare, in un'ottica imprenditoriale, il sostenimento dei costi de quibus, provando l'afferenza di tali componenti negativi al reddito d'impresa, stante l'onere probatorio al riguardo che le compete. Inoltre, ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/73, la produzione del contratto riguardante le royalties deve ritenersi tardiva, atteso che detto documento è stato prodotto solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento, nella fase dell'accertamento con adesione, e non in risposta al questionario preventivamente inviato dall'Ufficio, e pertanto non può più essere preso in considerazione. Inoltre gli elementi forniti dalla parte non sono idonei a giustificare, in un'ottica imprenditoriale, il sostenimento dei costi in questione, e l'afferenza di tali componenti negativi al reddito di impresa.
- 3) - Per quanto attiene alla presunzione di vendita con riferimento al trasporto di merce non fatturata per €.1.252,000, importo determinato sulla base della ricostruzione del costo medio unitario al Kg.di detta merce, moltiplicato per il suo peso, desunti dalle bolle doganali di importazione, e del ricarico medio operato sugli stessi prodotti, l'Ufficio assume che la cessione di campione in c/visione, diretta a soggetto olandese, si

concretizza comunque in una cessione intracomunitaria soggetta, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del DL 331/1993 ad annotazione in apposito registro, e che in assenza di tale registro che chiarisca tale operazione, l'Ufficio ha correttamente presunto la cessione di merce non fatturata.

Conclude pertanto assumendo che nel caso di specie deve dunque riconoscersi che l'avviso di accertamento si basi non su semplici elementi, ma che sia fondato su elementi gravi, precisi e concordanti corrispondenti all'esatta previsione delle norme di riferimento, in conformità alla richiamata giurisprudenza.

Infine l'Ufficio contesta altresì l'eccezione sollevata in merito alla presunta violazione dell'art. 84 del TUIR n. 917/1986 in tema di riporto delle perdite dell'anno precedente, atteso che l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2005, determinando un maggiore reddito imponibile ai fini Ires di €. 78.755,00=, a fronte di una perdita dichiarato di €. 43.432,00=, esclude il riporto della perdita dichiarata per quell'anno, in compensazione con il maggiore reddito accertato per l'anno 2006.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Con successiva memoria inviata a mezzo posta, parte ricorrente contestava le controdeduzioni dell'Ufficio con particolare riferimento:

- alla violazione di cui all'art. 32 del DPR n. 600/1973 per quanto attiene la assunta tardiva produzione del contratto relativo alle royalties, rileva che l'Ufficio dichiara che il documento in questione per l'anno 2007 non è in suo possesso, mentre nel caso in esame quello che interessa è il contratto relativo al 2006. Inoltre l'Ufficio omette di citare il comma 5 dell'art. 32 che statuisce un clausola di salvaguardia in favore del ricorrente, nel caso lo stesso provveda a depositare la documentazione in questione unitamente all'atto introduttivo del giudizio. Inoltre la norma citata dall'Ufficio è superata dalla sua nuova formulazione, atteso che con decorrenza 6 luglio 2011 il testo dell'art. 32 in questione è stato modificato. E poichè il contratto in questione relativo all'anno 2006 è stato depositato come allegato al ricorso introduttivo, prima dunque della richiesta di cui alla costituzione dell'Ufficio, mentre il contratto richiesto nella fase precedente alla notifica dell'avviso di accertamento, essendo indicato nel verbale di contraddittorio come relativo al 2007 era inconferente con riferimento all'esercizio fiscale oggetto di accertamento ( anno 2006 ), del tutto ridondante appare altresì l'autocertificazione di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa non imputabile al ricorrente.

La Commissione, esaminati gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, ritiene di accogliere i ricorsi riuniti.

In particolare, con riferimento all'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2005, rileva che a fronte della dettagliata e precisa indicazione fornita dalla ricorrente in ordine alle fatture rilevate presso la GITEX POINT SRL, che si riconoscono emesse ex art. 17 co. 3 del DPR 633/72, ed alla loro regolare dichiarazione nel quadro VJ2 e iscrizione in contabilità, l'Ufficio nulla ha dedotto a specifica contestazione di dette circostanze, che pertanto possono ritenersi confermate alla luce della prodotta documentazione, e della carenza di motivi che ne inficino la fondatezza. Rileva in ogni caso, al riguardo, che la pretesa dell'Ufficio di voler ricostruire induttivamente il volume d'affari sulla base del volume medio di dette fatture asserite per non dichiarate, ed applicando detto volume medio a tutte le fatture, anche quelle regolarmente emesse, non trova riscontro obiettivo, nè logica e corretta motivazione, potendo se mai tale procedura essere limitata alla quantificazione di fatture non emesse, e limitatamente alle medesime.

Invece per la fattura n.4, emessa sempre nei confronti della GITEX POINT Srl, trattandosi di acconto sulla fornitura, circostanza evidenziata nella stessa fattura, e comunque non specificamente contestata, la mancata iscrizione nella dichiarazione UNICO 2006, per le

imposte dirette del 2005, appare giustificata alla luce delle previsioni di cui all'art. 109, co. 2, lettera a) del DPR 917/86, che individua l'esercizio di competenza con riferimento alla effettiva consegna dei beni, consegna avvenuta l'anno successivo, ed in tale anno dunque regolarmente tassata.

Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi infondato, e comunque non correttamente motivato, l'avviso di accertamento n. T9D030902945/2010 riferentesi all'esercizio 2005, e pertanto la Commissione lo annulla.

Quanto all'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006, va detto che la ripresa, da parte dell'Ufficio, dell'importo di €.250.000,00= riferentesi ai royalties corrisposti alla società olandese Patents Exploitation Company B.V., proprietaria del marchio SPHINX nell'Unione Europea, trova conferma contrattuale nell'accordo per l'utilizzo di detto marchio datato 2 gennaio 2006, regolarmente registrato, contratto che nei termini in cui è stato formulato deve ritenersi equo ed economicamente giustificato, oltre che fiscalmente corretto, e pertanto non appare sufficientemente ed adeguatamente motivata la pretesa dell'Ufficio di ritenerne inefficaci gli effetti ai fini fiscali.

Come pure le ulteriori deduzioni per costi di ristoranti ed alberghi ( €. 8.290,28= ), per mostre e fiere ( €. 16.228,91= ), appaiono sufficientemente documentati e giustificati dalla contribuente, anche alla luce di tipo di attività commerciale, e non di produzione, esercitata, attività per il cui sviluppo è lecito considerare importante anche quelle iniziative che creano nuovi rapporti ed incentivano gli incontri con la clientela, nell'ottica di migliorare, con detti rapporti, anche l'espansione del giro d'affari e dunque della redditività dell'azienda.



Infine la ripresa di €. 1,252,00= per maggiori ricavi accertati con riferimento al documento di trasporto n. 3 del 7 marzo 2006, appare ingiustificata alla luce della causale indicata nello stesso documento di trasporto, che qualifica le merci trasportate quali campioni in c/ visione, circostanza del resto non specificamente contestata, nè tantomeno di fatto efficacemente contrastata dall'Ufficio con elementi a contrario. Nè al riguardo la omessa annotazione nell'apposito registro di cui all'art. 50, comma 5, del DL 331/1993, può ritenersi conclusiva al fine di considerare l'operazione come cessione intracomunitaria di merce non fatturata.

Per le sopra esposte ragioni, da ritenersi risolutive anche di tutte le questioni esaminate dalle parti, entrambi gli avvisi di accertamento impugnati devono ritenersi infondati, e comunque non correttamente motivati, e dunque illegittimi, e pertanto la Commissione annulla i medesimi.

Vi sono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, considerato che la parte ricorrente, con il proprio comportamento, ha essa stessa in parte indotto l'Ufficio a doverosamente attivarsi, e trattandosi in ogni caso di valutazioni di fatti, come tali soggetti a conclusioni diverse, secondo i punti di vista, che hanno reso originariamente controvertibile la materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.  
Milano, 3 febbraio 2014.

Il Relatore.   
Il Presidente. 

pag. 6